

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2863-A</sup>

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI IX E XI (LAVORI PUBBLICI - AGRICOLTURA)

(RELATORI: **RIPAMONTI**, per la IX Commissione;  
**BIGNARDI**, per la XI Commissione)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(**ZACCAGNINI**)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(**RUMOR**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(**PELLA**)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(**TAVIANI**)

*nella seduta del 3 marzo 1961*

Piano di attuazione per una sistematica regolazione  
dei corsi d'acqua naturali

*Presentata alla Presidenza il 30 giugno 1961*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame dispone l'autorizzazione di spesa di lire 127,5 miliardi per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, in attuazione del piano orientativo.

Com'è noto, infatti, il 5 febbraio 1954 venne presentata dal Ministro dei lavori pubblici, onorevole Merlin, al Parlamento della Repubblica, il « Piano orientativo ai fini di

una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali », dopo il parere favorevole espresso dall'Assemblea del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con voto n. 2763 del 9 ottobre 1952, e la adesione data dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con lettera del 11 dicembre 1953.

L'impostazione del piano fu disposta con legge 19 marzo 1952, n. 184, dopo le piene del Po del novembre 1951, quella del Reno

degli anni 1949 e 1950 e le alluvioni pure del 1951 in Sicilia, Sardegna e Calabria, che hanno causato, oltre ad enormi danni materiali, numerose vittime umane.

Secondo l'indirizzo dato dalla legge, il piano orientativo doveva programmare il complesso di opere di difesa dei corsi d'acqua naturali nell'intero territorio nazionale, per la sistematica regolazione delle acque ai fini:

— della loro più razionale utilizzazione sia a scopo industriale, per lo sfruttamento energetico e per la navigazione interna, che irriguo;

— della lotta contro l'erosione del suolo;

— della difesa del territorio contro le esondazioni.

L'impostazione del piano venne effettuata dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero per l'agricoltura e le foreste, mediante gli accertamenti tecnici disposti dagli allora esistenti organi periferici, interessati con circolare 3 maggio 1952, n. 1278, e precisamente: i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, il Circolo Superiore di ispezione per il Po, l'Ispettorato superiore per il Tevere, gli Ispettorati compartimentali agrari, gli Ispettorati generali del Corpo delle foreste, gli Uffici del genio civile e gli Uffici idrografici.

La pronta rispondenza degli Uffici periferici consentì al Consiglio Superiore dei lavori pubblici di esprimere il voto favorevole al piano orientativo, come sopra si è ricordato, nel termine di 150 giorni e, indubbiamente, tale rapidità di indagine, di fronte ad un problema di dimensioni eccezionali e di non meno eccezionali difficoltà tecniche di impostazione, accentua il carattere di orientamento delle indicazioni fornite, premessa per la pianificazione tecnica dell'utilizzazione delle acque e della loro sistematica regolazione, nonché per la successiva fase progettuale delle opere da eseguire.

Tale carattere del piano è messo in evidenza nella pur pregevole relazione tecnica, che indica l'esigenza di un più approfondito studio in fase progettuale al fine di addivinare a soluzioni organiche, assicurando altresì una graduale esecuzione del complesso di opere e consiglia ancora di arrivare ad una unicità di criteri e di metodi per la loro attuazione, ai fini di assicurare la voluta e necessaria efficienza degli interventi.

Le opere previste dal piano, come è noto, sono suddivise in tre gruppi:

- le opere idrauliche;
- le opere idraulico-forestali;
- le opere idraulico-agrarie.

Il primo gruppo di opere, (opere idrauliche), è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, mentre le opere idraulico-forestali e idraulico-agrarie rientrano nella competenza del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

Le opere idraulico-forestali riguardano particolarmente le aste montane dei corsi d'acqua con i relativi bacini idrografici ove confluiscono le precipitazioni atmosferiche; tendono essenzialmente a ridurre l'erosione del suolo, rinsaldandolo con il rimboschimento ed opportune sistemazioni atte a ridurre la pendenza degli alvei mediante briglie ecc. A tali opere può aggiungersi, ove le condizioni del bacino lo consentano, la formazione di laghi artificiali di adeguata capacità per regolare scolmandole le portate di piena, utilizzando gli invasi a scopi agrari-irrigui.

Le opere idrauliche riguardano la sistemazione degli alvei nelle aste medie e vallive dei corsi d'acqua e precisamente dell'alveo di magra, destinato alle acque chiare, dell'alveo normale e dell'alveo di piena.

In tale gruppo sono quindi comprese le opere che vanno sotto il nome di « regolazioni fluviali » e che vanno dalla regolazione dell'alveo di magra mediante l'impiego di opere trasversali (cosiddetti « pennelli ») alle opere di difesa longitudinali ed aderenti tra cui fondamentali le arginature per contenere le massime piene, ai diversivi tra cui i canali scolmatori, ai bacini di espansione per la formazione di laghi artificiali di invaso per la ritenuta e l'erogazione delle portate di scolo, ecc.

Le opere idraulico-agrarie riguardano l'utilizzazione dell'acqua per uso irriguo e mentre nell'ambito del piano orientativo non è stato possibile compilarne un piano generale, si è però messo in risalto come una razionale utilizzazione delle nostre risorse idriche consentirebbe di estendere l'irrigazione a circa 4 milioni di ettari.

L'importo complessivo delle opere indicate nel piano ammontava a 1.454 miliardi ed il tempo di attuazione fu previsto in un trentennio.

Le previsioni del piano sono state aggiornate dal Ministero dei lavori pubblici alla data del 31 ottobre 1960, e l'importo complessivo delle opere è stato valutato in 1.549 miliardi, con una accentuazione di spesa nel settore delle opere idrauliche, che passano dal 42,3 per cento al 47,8 per cento dell'importo globale.

Nell'ambito del piano orientativo era pure indicato un gruppo di opere ritenute

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

più urgenti e da effettuarsi in un decennio per un importo di spesa di 848 miliardi.

I dati relativi alla ripartizione di spesa per i tre gruppi di opere e per le grandi zone territoriali, sono stati raggruppati nell'allegata tabella n. 1.

Per l'attuazione del piano decennale sono stati proposti dal Governo diversi disegni di legge che hanno ottenuto l'approvazione del Parlamento e precisamente:

- legge 20 aprile 1952, n. 422, che ha autorizzato la spesa di lire 450 milioni per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi.

- legge 20 aprile 1952, n. 423, che ha autorizzato lo stanziamento di 2 miliardi, per le opere idrauliche di seconda categoria del fiume Reno;

- legge 31 gennaio 1953, n. 68, che ha disposto lo stanziamento di 17 miliardi per la sistemazione dei fiumi;

- legge 9 agosto 1954, n. 638, che ha autorizzato la spesa di 120 miliardi ripartiti in dieci esercizi per la sistemazione dei fiumi;

- legge 24 luglio 1959, n. 622, che ha autorizzato all'articolo 16 la spesa di 20 miliardi per la sistemazione dei fiumi e all'articolo 20 la spesa di 3 miliardi per le opere di difesa a mare del delta padano.

Complessivamente sono stati stanziati a favore del Ministero dei lavori pubblici 162 miliardi e 450 milioni, di cui risultano impegnati a tutto il 31 ottobre 1960, 149 miliardi.

Il Ministero per l'agricoltura e le foreste, pur non avendo usufruito di alcun stanziamento specifico, ha eseguito lavori di sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali per 76 miliardi sui fondi per la bonifica.

Inoltre la Cassa per il mezzogiorno, nella zona di competenza, ha dato un notevole contributo all'attuazione del piano orientativo, con l'esecuzione di opere nel settore per complessivi 127 miliardi.

Si è così arrivati ad un investimento globale al 31 ottobre 1960 di 352 miliardi e 200 milioni, e, sulla base dei dati aggiornati, le opere rimaste da eseguire comportano un impegno di spesa di 1.374 miliardi.

Tenendo conto delle disponibilità sulle precedenti leggi, del nuovo stanziamento di 122,5 miliardi di cui al disegno di legge in esame, della disponibilità di 50 miliardi di cui alla legge n. 635, degli investimenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno, sia sui fondi ordinari, sia per i compiti demandati alla stessa per leggi speciali (si deve tener presente che con legge 26 novembre

1955, n. 1177, sono stati stanziati 204 miliardi per la sistemazione idraulico-forestale e dei corsi d'acqua e dei bacini montani in Calabria), nonché delle opere che verranno eseguite dal Ministero per l'agricoltura e le foreste sui fondi normali di bilancio. si può prevedere che entro il 1966 la spesa complessiva verrà a superare 650 miliardi pari al 41,90 per cento dell'importo del piano triennale e al 72,20 per cento del piano decennale, il cui aggiornamento porta ad una spesa globale di 900 miliardi.

Per quanto riguarda i lavori fin qui svolti, un'ampia relazione è stata presentata al Parlamento a cura del Ministero dei lavori pubblici e circa la ripartizione territoriale per i lavori ancora da eseguire per la completa attuazione del piano, i dati relativi sono riportati nell'allegata tabella n. 2.

\* \* \*

Per quanto riguarda specificamente le opere idrauliche, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, la situazione delle opere da eseguire, con particolare riferimento al completamento del programma presentato in sede di discussione della legge n. 638, e seguendo lo stesso ordine di elencazione delle opere, può essere così delineata:

1°) Magistrato alle acque: l'importo dei lavori ancora da finanziare per il completamento del complesso «Adige-Garda-Mincio-Po» ammonta a 17 miliardi e riguarda le seguenti opere:

opere di rifinitura e scarico della galleria Mori-Torbole;

opere di presidio delle sponde del lago di Garda;

canale scaricatore per 130 metri cubi al secondo da Pozzolo a diversivo di Mincio e sistemazione in alveo del Mincio da Palazzina a Pozzolo;

sistemazione dei laghi di Mantova; canale Solfero-Goldone in destra del Mincio;

completamento del canale Fissero-Tartaro-Canalbiano nelle provincie di Mantova, Verona e Rovigo;

adattamento della conca di Governolo quale opera di regolazione del Mincio in Po;

sistemazione e consolidamento delle sponde del Mincio superiore.

2°) Magistrato del Po: sistemazione dei corsi d'acqua del Milanese al fine di evitare le periodiche inondazioni dell'alta pianura lombarda e dei quartieri periferici della città

di Milano; completamento del canale scolmatore delle piene dei corsi d'acqua a nord-ovest di Milano (opera in concessione all'Amministrazione Provinciale, che ha già provveduto a realizzare il primo tratto del canale per una spesa di 2.000.000.000 e per il cui completamento dovrebbero essere stanziati altri 4 miliardi); costruzione del deviatore di Olona da Pero a Conca Fallata (spesa prevista 3.900 milioni);

3°) Magistrato del Po; sistemazione degli alti bacini piemontesi, liguri, emiliani, lombardi e degli argini del Po e dei suoi affluenti vallivi, sistemazione dei rami del delta padano, regolazione dell'alveo di magra del fiume al fine di assicurare la navigabilità del Po con natanti da 1.350 tonnellate (spesa non inferiore a 80 miliardi).

4°) Emilia: completamento dei lavori per lo scolmatore del fiume Reno, la cui entrata in funzione è prevista per la primavera 1962.

5°) Toscana: completamento dello scolmatore del fiume Arno e arginatura lungo il suo corso e degli affluenti; per il completamento di tali opere debbono essere stanziati 2.800 milioni.

6°) Sicilia: completamento della sistemazione del Simeto lungo il suo corso di pianura e degli affluenti.

7°) e 8°) Campania e Molise: sistemazione dei fiumi: Volturno, Calore, Biferno, Gari-gliano, Sele ed Ofanto.

9°) Calabria: prosecuzione di opere idrauliche per contenere l'erosione superficiale, per difendere le sponde dell'aggressione e dalla asportazione da parte delle acque e per trattenere il materiale solido di trasporto.

10°) Sardegna: prosecuzione delle opere in corso di sistemazione dei corsi d'acqua.

11°) Lazio: sistemazione del Tevere e degli affluenti.

12°) Interventi a carattere straordinario per le sistemazioni urgenti dei corsi d'acqua interessanti le altre regioni, la cui importanza può essere rilevata dalla stessa entità della spesa prevista per le opere idrauliche dal piano orientativo e indicate nella tabella n. 2. (Per la Basilicata e le Puglie, ad esempio, l'importo delle opere idrauliche da eseguire per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua ammonta rispettivamente a 34,5 e 33,6 miliardi).

Il disegno di legge in esame rappresenta, pertanto, lo strumento di ulteriore finanziamento del « Piano di attuazione per una sistematica regolare dei corsi d'acqua naturali »,

integrando gli stanziamenti delle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, per la prosecuzione delle opere dalle stesse previste, nonché per quelle relative alle sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agraria in attuazione del piano orientativo, scopo che è chiaramente indicato nell'articolo 1. Lo stanziamento di nuovi fondi per un importo di 122,5 miliardi (dato che i rimanenti 5 miliardi vengono stanziati nello stato di previsione del Ministero per l'agricoltura e le foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, per gli interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione di opere pubbliche e di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa), si verifica, ancor prima dell'ultima efficacia della legge n. 638, essendosi rilevata la necessità dell'integrazione dei fondi per l'esecuzione del programma dalla stessa previsto e dell'indispensabile gradualità degli interventi, chiaramente indicati dalla relazione tecnica al piano orientativo.

Come si rileva anche dalla relazione ministeriale al disegno di legge, sia l'entità globale dello stanziamento, limitato a 127,5 miliardi, sia la ripartizione della spesa in cinque esercizi, trovano giustificazione nella necessità di armonizzare le esigenze nel settore, con quelle del bilancio generale dello Stato. All'immediata osservazione della esiguità della somma messa a disposizione in rapporto alle previsioni aggiornate del piano orientativo, raffronto sul quale si è accentrato particolarmente il dibattito in sede di Commissioni riunite Lavori pubblici e Agricoltura, si contrappone da un lato l'impegno del coordinamento degli interventi del Ministero dei lavori pubblici con quelli del Ministero dell'agricoltura e foreste e della Cassa per il mezzogiorno (articolo 2) e dall'altro lato l'obbligo derivante dall'articolo 3 di predisporre i provvedimenti legislativi di integrazione degli stanziamenti entro il 30 giugno 1966.

Come già si è avuto modo di far rilevare nella parte preliminare della relazione, mentre col disegno di legge in esame si vengono a stanziare nuovi fondi per 122,5 miliardi, l'azione sistematica di coordinamento che per la prima volta viene a stabilirsi nel settore delle opere idrauliche, idraulico-forestali e idraulico-agrarie, riguarderà programmi di investimento che nel complesso dovrebbero superare i 300 miliardi.

L'azione sistematica di coordinamento viene disposta dall'articolo 2 e tale azione riguarda sia la programmazione che l'attuazione, così da ricondurre l'attività congiunta del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e foreste e della Cassa per il mezzogiorno, nel quadro del piano orientativo e da assicurare organicità agli interventi stessi.

Tale coordinamento si manifestava e si manifesta indispensabile sia sul piano tecnico, data la stretta interdipendenza tra i tre gruppi di opere sopracitate, vale a dire tra i lavori riguardanti i bacini montani, la parte torrentizia e la regolarizzazione fluviale, sia dal punto di vista finanziario al fine di assicurare la completa esecuzione delle opere una volta programmate da parte dei Ministeri interessati e della Cassa per il mezzogiorno.

Per rendere effettiva ed organica tale azione di coordinamento, le Commissioni riunite hanno approvato un primo emendamento all'articolo 2, presentato dal relatore, con il quale si dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste sono tenuti a determinare il programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire, in conformità del piano orientativo, assicurando il coordinamento degli interventi con quelli di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I piani annuali esecutivi disposti dal secondo comma, assicurano la continuità del coordinamento nella fase di attuazione delle opere e giustificano la ripartizione degli stanziamenti sui bilanci del Ministero dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Un secondo emendamento, apportato al testo governativo, autorizza l'utilizzazione delle somme stanziare per la continuazione degli studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro necessario per la redazione dei progetti esecutivi, avendo le Commissioni unanimi riconosciuto l'esigenza di approfondire le previsioni del piano orientativo e di arrivare alla elaborazione dettagliata del piano tecnico per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali e per il coordinamento dell'utilizzo delle acque.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184, all'articolo 2, nel testo proposto dalla Commissione, si prevede che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, dovrà presentare ogni anno

al Parlamento, contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — il piano esecutivo delle opere da attuarsi nell'esercizio stesso.

Le Commissioni riunite hanno ancora accolta la proposta dell'onorevole Busetto (articolo 2-bis), nella quale viene ribadito che il coordinamento degli interventi deve essere indirizzato al conseguimento di una razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna, oltre che a garantire la difesa del territorio contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti ed a contenere l'erosione del suolo.

All'articolo 2-ter viene stabilito che il Ministro dei lavori pubblici è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli Enti locali interessati delle opere che saranno realizzate nel loro territorio, secondo la proposta formulata dagli onorevoli Curti Ivano, Colombo ed altri.

Tale conoscenza degli interventi dello Stato da parte degli Enti locali si manifesta come indispensabile, ove si tenga conto che tali enti sono chiamati a concorrere nel finanziamento e nell'esecuzione dei programmi; estendendosi tale criterio a tutti gli interventi settoriali dello Stato si verrebbe a consentire agli Enti locali di poter orientare i loro programmi di sviluppo, a breve e medio termine, realizzando la sintesi dei piani settoriali nazionali a livello intermedio ed a livello locale.

L'articolo 3 approvato dalle Commissioni nel testo governativo, dispone la presentazione entro il 30 giugno 1966 da parte del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, della relazione al Parlamento sull'esecuzione data nel quinquennio 1961-62/1965-66 al piano orientativo e sulle ulteriori esigenze di intervento per il completamento delle opere previste dal piano. A tale scopo il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro, sottoporrà al Parlamento i disegni di legge concernenti l'ulteriore finanziamento del piano.

All'articolo 4, al 1° comma del testo governativo è stato aggiunto su proposta del relatore un nuovo comma, come da richiesta avanzata anche dall'onorevole Franzo, che consente l'esecuzione delle opere in concessione agli Enti locali, a norma del regio decreto 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Gli Enti locali possono essere così chiamati a dare un valido contributo all'attua-

zione del piano orientativo, accelerando l'esecuzione delle singole opere, mediante l'anticipazione dei fondi occorrenti, e con il recupero della quota a carico dello Stato maggiorata dagli interessi calcolati nella misura del 5,50 per cento, in un massimo di cinque annualità. Richieste in tal senso sono già state avanzate dagli Enti locali interessati in sede di applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 638. Ancora all'articolo 4, viene autorizzato l'impegno di spesa in esecuzione di una determinata opera, anche per l'esercizio successivo a quello nel quale l'impegno stesso viene assunto. A tale proposito il relatore ritiene che l'Assemblea debba esaminare l'opportunità di estendere l'impegno di spesa a tutti gli esercizi successivi a quello nel quale viene deliberata la realizzazione dell'opera stessa, in analogia a quanto il Parlamento ebbe a deliberare in sede di approvazione della sopracitata legge 9 agosto 1954, n. 638; ciò con particolare riferimento all'utilizzo del sistema della concessione agli Enti locali per l'attuazione delle opere, con pagamento in annualità, e ai tempi tecnici richiesti per l'esecuzione delle opere stesse. All'articolo 5 vengono stabilite le modalità della copertura della spesa fissata in lire 22.500.000.000 per l'esercizio 1961-62 e precisamente si dice che si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.

Infine il relatore ritiene di dover sottolineare all'Assemblea l'esigenza di definire il metodo di determinazione delle indennità per l'espropriazione occorrenti per l'applicazione della presente legge. Il carattere di preminente interesse pubblico e di urgenza delle spese, specie ai fini della difesa del territorio dalle alluvioni e della lotta contro le erosioni del suolo, porta a proporre che tale indennità non debba essere determinata sulla base del valore venale delle aree di cui è indispensabile l'occupazione, ma debba essere calcolata sulla base del reddito catastale, rivalutato ai sensi del regio decreto-legge 4 luglio 1939,

n. 589, e successivamente rivalutato ai sensi del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 356.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! Col presente disegno di legge e, in particolare, con le integrazioni ad esso apportate dalle Commissioni permanenti dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, oltre a disporre l'ulteriore finanziamento dell'attuazione del piano orientativo, si viene a promuovere con il coordinamento degli interventi dei Ministeri interessati e della Cassa per il mezzogiorno, l'impostazione e la parziale attuazione di un piano coordinato per la sistematica regolazione di corsi d'acqua e per la razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, industriali e della navigazione interna. Si viene così a dare organicità all'intervento dello Stato nel settore; viene sollecitata la collaborazione degli Enti locali; viene infine sottolineata l'esigenza di approfondire gli aspetti tecnici ed economici dei problemi delineati nel piano orientativo.

Viene ancora ribadito l'impegno di ulteriori investimenti dello Stato nel settore, ai fini della piena attuazione del piano orientativo e sulla base degli aggiornamenti che allo stesso saranno apportati a seguito degli studi e dei risultati conseguiti.

I problemi connessi ad una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali vengono, pertanto, affrontati con quell'organicità delineata dalla relazione tecnica al piano orientativo e che « *vuol significare specialmente che, nell'esecuzione, si proceda sempre per unità idrografiche definite* », e con quella gradualità che « *significa procedere per successivi interventi tenendo conto dei risultati già acquisiti* », sicché il vostro relatore si augura che vorrete dare, così come si onora richiedere, la vostra approvazione al presente disegno di legge, nel testo predisposto dalla maggioranza delle Commissioni permanenti dei Lavori pubblici e dell'Agricoltura e foreste, con gli eventuali ulteriori perfezionamenti, cui si potrà arrivare con la discussione in Assemblea.

RIPAMONTI, *Relatore per la IX Commissione.*

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 1.

PIANO ORIENTATIVO (Legge 19 marzo 1952, n. 184)	Spesa globale	Tempi di attuazione	OPERE IDRAULICHE		IDRAULICO FORESTALI		IDRAULICO AGRARIE	
			Importo	Per- centuale	Importo	Per- centuale	Importo	Per- centuale
Previsione del Piano (6 feb- braio 1954 . . . . .	1.454 -	Piano trentennale	614,5	42,3	664,6	45,6	175 -	12,1
	848,7	Piano decennale	370,7	43,6	384,6	45,4	93,4	11 -
Aggiornamento del Piano (31 ottobre 1960) . . . . .	1.549,5		740,8	47,8	648,6	41,9	160,1	10,3
Opere da eseguire (31 ot- tobre 1960) . . . . .	1.374,7		638,5	46,5	580,3	42 -	155,9	11,5

PIANO ORIENTATIVO (Legge 19 marzo 1952, n. 184)	RIPARTIZIONE TERRITORIALE					
	Italia settentrionale	Per- centuale	Italia centrale	Per- centuale	Italia meridionale e insulare	Per- centuale
Previsione del Piano (6 febbraio 1954) . . . . .	538,7	36 -	298,7	20 -	616,7	44 -
	309 -	36 -	159,6	19 -	380,1	45 -
Aggiornamento del Piano (31 ot- tobre 1960) . . . . .	619,3	40 -	298,9	19 -	631,3	41 -
Opere da eseguire (31 ottobre 1960)	522,5	38 -	267,8	19,5	584,4	42,5

TABELLA N. 2.

IMPORTO DEI LAVORI CHE RESTANO DA ESEGUIRE PER L'ATTUAZIONE  
DEL PIANO ORIENTATIVO TENUTO CONTO ANCHE DELLE VARIAZIONI

(Legge 19 marzo 1952, n. 184).

PROVVEDITORATI MAGISTRATI ED ISPETTORATI	LAVORI PUBBLICI — Opere idrauliche	AGRICOLTURA E FORESTE		TOTALI  (in milioni di lire)
		Opere idrauliche e idraulico - forestali	Opere idraulico- agrarie	
Piemonte . . . . .	—	—	—	—
Lombardia . . . . .	—	—	—	—
Emilia . . . . .	8.532	29.806	2.797	41.135
Magistrato per il Po . . . . .	213.573	97.996	—	311.569
Magistrato alle Acque . . . . .	88.011	49.164	13.805	150.980
Liguria . . . . .	12.029	6.020	800	18.849
Toscana . . . . .	24.423	20.795	11.661	56.879
Marche . . . . .	6.916	24.470	13.479	44.865
Umbria . . . . .	130	748	177	1.055
Lazio . . . . .	15.570	23.149	7.517	46.236
Ispettorato per il Tevere . . . . .	27.534	40.839	11.245	79.618
Abruzzo . . . . .	8.424	26.331	4.441	39.196
Campania e Molise . . . . .	32.628	39.886	15.988	88.502
Puglie . . . . .	33.681	31.949	6.000	71.630
Basilicata . . . . .	34.525	54.015	25.240	113.780
Calabria . . . . .	74.768	65.720	20.081	160.569
Sicilia . . . . .	25.787	40.515	5.004	71.306
Sardegna . . . . .	31.969	28.924	17.706	78.599
Totale . . . . .	638.500	580.327	155.941	1.374.768



ONOREVOLI COLLEGHI! — Sugli aspetti più propriamente tecnici e tecnico-legislativi del disegno di legge per la regolazione dei corsi d'acqua naturali riferisce ampiamente il correlatore onorevole Ripamonti, che ha anche opportunamente inquadrato il provvedimento in esame nei suoi precedenti e nei tempi di attuazione del piano orientativo, di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184. Trattasi oggi in sostanza di una autorizzazione di spesa di 127,5 miliardi per la prosecuzione delle opere previste dalle leggi di attuazione del piano orientativo stesso.

Sull'urgenza di tali opere, urgenza sottolineata dalle varie parti politiche, non occorrerà spendere molte parole: le frequenti e rovinose piene dei principali corsi d'acqua intervenute nell'ultimo decennio hanno superato le medie riscontrate in passato, causando danni di ingentissima mole alle strutture fondiari, alle scorte e alle colture. La regolazione dei fiumi assume pertanto aspetto — sotto questo profilo — di difesa delle bonifiche, delle sistemazioni agrarie e della produttività stessa di vaste zone del Paese.

All'ampiezza del fenomeno del disordine idrogeologico concorrono vari fattori. Si pensi anzitutto all'indiscriminato disboscamento e alla messa a coltura di terreni fortemente declivi: lamentela che troviamo ripetuta in tutti gli scrittori di cose forestali, anche nei meno recenti. Correlativamente la sistemazione dei corsi e delle foci ha portato alla formazione dei fiumi pensili: è la situazione in pratica, di tutti i fiumi emiliano-romagnoli. A ciò aggiungasi la continua franosità e disgregazione delle terre costitutive dei bacini montani, fenomeno accentuato pressoché in tutto l'Appennino. Del resto lo stesso allagamento delle bonifiche in zone marginali — conseguente al supero di popolazione agricola che si registrava fino a pochi anni fa — ha peggiorato le condizioni idrauliche dei corsi d'acqua: basti pensare alla occupazione delle golene e alla messa a coltura dei naturali bacini di espansione. Macroscopico infine il fenomeno dell'abbassamento del suolo: fenomeno ben noto sino ai primi studiosi delle bonifiche, ma certo eccezionalmente sensibile nel Delta padano, anche in zone di non re-

cente insediamento, e tale da sconvolgere progetti e sistemazioni già collaudate. La revoca delle concessioni di coltivazione di metano, se ha attenuato in modo rilevante il fenomeno stesso, lascia peraltro aperto il problema di una generale revisione delle strutture bonificatorie della zona.

La necessità di un coordinamento degli interventi in questo settore, che già aveva ispirato la legislazione successivamente approvata a partire dal 1952, rappresenta il concetto-base anche del presente disegno di legge, che si inserisce nel complesso delle disposizioni volte a risolvere — in congruo termine di tempo e in visione armonica delle esigenze idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-forestali — il problema prospettato. Al quale riguardo può subito affermarsi che questo problema della lotta contro l'erosione fluvio-franosa del territorio nazionale si colloca tra i problemi di primo piano del Paese, un problema da avviare a integrale soluzione anche riconsiderando — se del caso — tempi e modi degli interventi e della loro distribuzione territoriale al fine della migliore sistemazione dei lavori. Va pure sottolineata la necessità che taluni piani di bonifica e irrigazione, coordinati alle sistemazioni fluviali, siano rivisti in armonia con la nuova situazione economica dell'agricoltura, che pone oggi non solo e non tanto l'esigenza di produrre, quanto l'esigenza di produrre a costi competitivi. In tempi di autarchia, l'imperativo della produttività poté prescindere da considerazioni di costi e di oneri; nelle nuove situazioni maturate in questi anni, esiste una primaria esigenza di economicità che non può non portarci a rivedere, quando ve ne fosse bisogno e comunque in sede di verifica delle ipotesi economiche a suo tempo elaborate, i piani bonificatori e irrigatori in corso di attuazione.

\* \* \*

Il presente disegno di legge non può essere visto puramente sotto un profilo di legge di finanziamento: intende, anche alla luce di maturate esperienze, risolvere problemi di coordinamento e di competenza affiorati in passato. In tal senso l'articolo 2

predispone una sistematica, che riguarda sia la preventiva programmazione che l'attuazione in concreto, riconducendo ad un necessario criterio di organicità l'azione congiunta del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e foreste e della Cassa per il Mezzogiorno. Sulla indispensabilità di tale coordinamento riferisce il correlatore onorevole Ripamonti, e per tale particolare — ma essenziale — aspetto del disegno di legge si intende qui fare riferimento espresso alle considerazioni svolte dal collega. Osserveremo solo che il preventivo coordinamento delle opere previste appare oltretutto necessario al fine di integrare le opere stesse in una visione armonica delle esigenze idrauliche e bonificatorie; la regolazione dei fiumi e la conservazione del suolo in montagna costituiscono infatti la necessaria premessa per l'esecuzione di quelle opere di integrale bonifica (opere pubbliche e private) che rendono possibile lo sviluppo della vita civile e l'intensificazione dell'agricoltura.

Sotto questo profilo richiameremo alcuni criteri, dai quali non può prescindersi per una congiunta armonica considerazione degli aspetti sistematori e bonificatori.

Pare anzitutto necessario operare organicamente per unità idrografiche, ciò che facilita la completezza delle progettazioni e consente di vedere in prospettiva un piano completo per la valorizzazione dei territori interessati. Nel quadro dell'unità idrografica dovranno insieme vedersi i problemi di giacitura e natura dei terreni, le caratteristiche economiche e sociali della zona, le esigenze sistematorie vere e proprie, gli imbrigliamenti e i rimboschimenti, ecc.

Va poi rilevato che la ricerca della migliore produttività agricola a costi decrescenti ha oggi polarizzato l'attenzione sulle possibilità irrigue delle varie zone. I programmi irrigui sono decisamente legati alla soluzione dei problemi relativi alla sistemazione dei fiumi e a quelli della difesa del suolo nelle zone dissestate. Esiste una intima connessione fra valorizzazione irrigua di un territorio e preventiva soluzione dei problemi idraulici, e ciò in via generale e non solo con riferimento alla provvista dell'acqua da irrigazione. Appare quindi necessario un preventivo coordinamento tra opere sistematorie e opere di irrigazione, affinché gli interventi sistematori tengano in rilievo le esigenze delle zone di trasformazione irrigua.

Vanno infine sottolineati due aspetti, sui quali ha consentito la generalità dei colleghi intervenuti nella discussione svoltesi in sede di

Commissioni riunite: la complementarietà tra opere pubbliche e private, da considerare sia in fase di progettazione che di esecuzione, e la necessità che le opere iniziate siano portate a completamento, sia per renderle economicamente proficue sia per evitare i danni conseguenti agli stralci di lavori eseguiti a distanze spesso notevoli di tempo.

\* \* \*

Sul merito degli interventi svolti in sede di Commissione, il relatore deve rilevare che molti degli intervenuti — ciò che è peraltro naturale riflesso di interessi e di esigenze locali — si sono soffermati su situazioni particolari, certo meritevoli di considerazione sia prese singolarmente sia nel loro complesso. Ma è proprio in sede di preventivo coordinamento delle opere — e già si è sottolineata la primaria preoccupazione del disegno di legge di risolvere i problemi di coordinamento — che tali situazioni particolari troveranno opportuna sede di dibattito e di approfondito esame alla luce dei necessari criteri tecnici per le inevitabili scelte di priorità.

Una curiosa discussione è stata quella proposta dal collega Trebbi e altri, se cioè il disegno di legge rappresenti, o no, un « vero piano ». Potrebbe a questo punto chiedersi che cosa sia un « vero piano », e quali caratteristiche debba presentare la determinazione di interventi in uno specifico settore per poter godere il privilegio di essere definita un « vero piano ». Cosiffatte dispute nominalistiche sembrano oziose, e certo sono praticamente inutili. Il problema è di vedere se il disegno di legge soddisfi alle finalità che si propone, se offra in concreto adatti strumenti per la soluzione dei problemi che si vogliono risolti. Questo pare sia del disegno di legge in esame, che indubbiamente serve a finanziare un ulteriore stralcio di lavori in vista della sistematica regolazione dei fiumi italiani anche dal punto di vista agrario-forestale. Nuovo, e positivo, pare poi il criterio di procedere con piani annuali di intervento, ciò che risolve — come si è detto — problemi non agevoli di coordinamento offrendo uno strumento operativo di indubbia utilità.

Resta da dire, e su ciò va richiamato quanto osservato in Commissione dal sottoscritto relatore e dal sottosegretario Sedati in risposta alle osservazioni del collega Pucci Anselmo, che agli effetti del secondo comma dell'articolo 1 dovranno definirsi con apposita norma regolamentare le modalità di intervento di

cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, per le ipotesi e in relazione al finanziamento ivi previsto.

\* \* \*

Onorevoli colleghi! — Il relatore per la Commissione Agricoltura, mentre si associa al collega relatore per la Commissione Lavori pubblici per quanto attiene alla *ratio* degli emendamenti e delle integrazioni apportate all'originario disegno di legge in sede di Commissioni riunite, sottolinea conclusivamente l'organicità del provvedimento che si onora di proporre alla Vostra approvazione.

Trattasi indubbiamente di un provvedimento che, mentre consente di eseguire un nuovo importante lotto di opere, è lungi dall'esaurire il problema della regolazione delle acque, per cui saranno necessari nuovi

interventi e ulteriori investimenti da parte dello Stato. È peraltro importante che così grave problema venga affrontato con quell'organicità ch'è richiesta per garantire il migliore profitto della pubblica spesa. È inoltre essenziale — dal punto di vista agricolo — che per ogni opera si venga a tenere contemporaneamente conto sia delle esigenze sistematiche sia dell'esigenza che le sistemazioni costituiscano certa premessa di intensificazione agricola e di sviluppo economico-sociale. Convinti che a questi criteri si affidi il disegno di legge in esame, il relatore si onora di chiedervi la vostra approvazione al disegno di legge nel testo proposto dalla maggioranza delle Commissioni riunite Agricoltura e Lavori pubblici.

BIGNARDI, *Relatore per la XI Commissione.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Per la prosecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonché per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata, in aggiunta a quella prevista fino all'esercizio 1965-66, la spesa di lire 127,5 miliardi, così ripartiti:

esercizio 1961-62	L. 22,5	miliardi
» 1962-63	» 22,5	»
» 1963-64	» 22,5	»
» 1964-65	» 30	»
» 1965-66	» 30	»

Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, la quota di lire 5 miliardi sarà stanziata nello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 2.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste deliberano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano delle opere pubbliche da eseguire nel successivo esercizio finanziario sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in assemblea generale, che assicura preventivamente il coordinamento tra gli interventi previsti nel piano e quelli di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Le somme assegnate ai sensi dell'articolo 1 a ciascun esercizio finanziario saranno ri-

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

I Ministri per i lavori pubblici e per la agricoltura e le foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano il programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire in conformità del piano orientativo, di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, assicurando il coordinamento con gli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I Ministri per i lavori pubblici e per la agricoltura e le foreste deliberano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici in Assemblea generale, che ne assicura il coordinamento con quelli della Cassa per il mezzogiorno.

Le somme assegnate, ai sensi dell'articolo 1, a ciascun esercizio finanziario saranno ri-

partite fra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste in conformità ai piani delle opere pubbliche deliberati ai sensi del comma precedente.

Rimane ferma la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184.

ART. 3.

Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presenterà al Parlamento una relazione sulla esecuzione data nel quinquennio 1961-62/1965-66 al piano orientativo e sulle ulteriori necessità di intervento per la prosecuzione delle opere previste dal piano stesso e dei suoi eventuali aggiornamenti. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro, proporrà al Parlamento gli stanziamenti relativi.

partite fra gli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in conformità ai piani delle opere pubbliche deliberate ai sensi del comma precedente.

Le somme anzidette, che potranno essere anche, in parte, utilizzate per studi, rilievi, esperienze su modelli e quant'altro necessario per la redazione dei progetti esecutivi, saranno attribuite ai competenti capitoli di spesa per l'esecuzione delle opere.

Rimane ferma la disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presenterà ogni anno — contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno finanziario — il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio stesso, deliberato a norma del 2° comma del presente articolo.

ART. 3.

I piani di cui al secondo comma dell'articolo precedente debbono avere per oggetto il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna con gli interventi rivolti alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

ART. 4.

Il Ministro dei lavori pubblici è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli Enti locali interessati delle opere che saranno realizzate sul loro territorio.

ART. 5.

*Identico.*

ART. 4.

Alle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, se di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, se di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'impegno della spesa da assumersi sui fondi autorizzati dalla presente legge per l'esecuzione di un determinato lavoro potrà anche riferirsi interamente ad un esercizio successivo a quello nel quale l'impegno stesso viene assunto.

ART. 5.

Alla spesa di lire 22,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà a carico dello stanziamento dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenze variazioni di bilancio.

ART. 6.

Alle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, se di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, 3267, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, se di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'esecuzione delle opere può essere data in concessione a norma del regio decreto 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

L'impegno della spesa da assumersi sui fondi autorizzati dalla presente legge, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esecuzione di un determinato lavoro, potrà anche riferirsi interamente ad un esercizio successivo a quello nel quale l'impegno stesso viene assunto.

ART. 7.

*Identico.*